

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, ANDÒ, BALDI, BARBARO, COSTA,  
CRAVERO, DELLA PORTA, LOMBARDI, MIROGLIO e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1977

#### Modifica dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 dicembre 1973, n. 831, come è noto, ha innovato in materia di nomina a magistrato di cassazione sostituendo al precedente sistema di promozione mediante scrutinio per merito distinto la valutazione dei magistrati di corte di appello in base agli elementi della preparazione e capacità, della laboriosità e diligenza, dei precedenti di servizio.

È stata, inoltre, ridotta a soli sette anni l'anzianità occorrente per la promozione a magistrato di cassazione a fronte dei nove anni richiesti in precedenza.

Con le norme transitorie di cui all'articolo 21 (che in parte ricalcano le analoghe disposizioni della famosa legge Breganze 25 luglio 1966, n. 570, legge-pilota per le modifiche del sistema di nomina di magistrati ai gradi superiori) è stata disposta la cessazione degli scrutini in corso ed i magistrati ad essi partecipanti — una volta favorevolmente valutati — sono stati nomi-

nati magistrati di cassazione con effetti giuridici dal compimento della nuova anzianità più favorevole.

Coloro, che per la legge anteriore non avevano ancora l'anzianità sufficiente per la partecipazione allo scrutinio ma hanno raggiunto la nuova minore anzianità, si sono visti immediatamente valutati ed hanno fortunatamente ottenuto la nomina con effetti giuridici dal compimento della nuova anzianità più vantaggiosa (in forza del quinto comma dell'articolo 21 citato, introdotto con un emendamento formulato *in extremis* e che non trova corrispondenza nelle norme transitorie della legge Breganze).

Per una evidente carenza di coordinamento tra la suddetta nuova disposizione ed il testo dell'articolo 21 come precedentemente formulato, è stato posto in essere, col disposto del successivo sesto comma, un trattamento palesemente ingiusto nei riguardi dei magistrati che « per qualsiasi motivo non

abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria»: costoro, infatti, una volta valutati favorevolmente, conseguono la nomina con effetti giuridici soltanto dall'entrata in vigore della legge e, cioè, dal 30 dicembre 1973.

In tal modo magistrati più anziani in carriera, ugualmente meritevoli e valutati favorevolmente nello stesso sistema, mai sfavorevolmente giudicati in sede di scrutinio, vengono iniquamente postergati in graduatoria dopo un migliaio circa di magistrati immessi in carriera successivamente, che mai sono stati chiamati a scrutinio.

Evidenti sono i risultati aberranti della segnalata disparità di trattamento, lesiva del diritto sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Dalle norme citate deriva, infatti, questa conseguenza: che i magistrati nominati magistrati di corte d'appello nell'anno 1974 e nell'anno 1975 (i quali alla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 831, non avevano ancora maturato l'anzianità di nove anni nella qualifica richiesta dalla precedente legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la partecipazione allo scrutinio, dato che all'ultimo scrutinio iniziatosi sulla base della legge 4 gennaio 1963, n. 1, nell'anno 1973 potevano partecipare soltanto i magistrati che avevano maturato l'anzianità di nove anni nella qualifica di magistrati di corte d'appello entro l'anno 1972) conseguono la nomina a magistrati di cassazione con decorrenza, agli effetti giuridici, dal compimento dell'anzianità di sette anni, e cioè rispettivamente dal 1971 e dal 1972, mentre i magistrati nominati magistrati di corte di appello nell'anno 1963 o negli anni precedenti e che, come i loro più giovani colleghi precedentemente considerati, non hanno partecipato ad alcun scrutinio, conseguono la nomina a magistrati di cassazione — pur avendo maturato una maggiore anzianità — con decorrenza, agli effetti giuridici, dall'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973. E ciò accade sebbene entrambe le categorie di magistrati si trovino nell'identica situazione: quella, cioè, di non aver partecipato ad alcun scrutinio sulla base della legge

4 gennaio 1963, n. 1, e di aver conseguito la nomina a magistrato di cassazione in base alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 831.

Il fatto che i magistrati più anziani considerati nel sesto comma fossero, a differenza di quelli considerati nel quinto comma, nella possibilità di partecipare ad uno scrutinio ai sensi della legge 4 gennaio 1963, n. 1, avendo maturato tempestivamente la prescritta anzianità, non giustifica minimamente una così grave disparità di trattamento che giunge non soltanto ad eludere ma addirittura a sovvertire il basilare criterio della anzianità.

Basta considerare che i magistrati più anziani, i quali non hanno partecipato al primo ed unico scrutinio (quello dell'anno 1973), ben avrebbero potuto partecipare (se non fosse sopravvenuta la legge 20 dicembre 1973, n. 831) allo scrutinio successivo (e cioè a quello stesso a cui avrebbero potuto partecipare i magistrati di Corte di appello tali nominati nell'anno 1964), evitando così di essere sopravanzati nel ruolo (dato il principio sancito dall'articolo 16 della legge 4 gennaio 1963, n. 1) da quei colleghi più giovani che avessero essi pure ritenuto di partecipare a detto scrutinio.

Se, dunque, si giustifica il trattamento di maggior favore riservato dall'articolo 21 ai magistrati considerati nel quarto comma perchè o già scrutinati favorevolmente ai sensi della legge 4 gennaio 1963, n. 1, o, avendo partecipato allo scrutinio non completato, avevano posto le premesse per un sopravanzamento nel ruolo rispetto a quei magistrati che a detto scrutinio non avevano ritenuto di partecipare, non si giustifica affatto, al contrario — ed è anzi assurdo ed aberrante — il trattamento di maggior favore riservato dal quinto comma ai magistrati che, al pari di quelli considerati nel sesto comma, non hanno partecipato ad alcun scrutinio e, correlativamente, l'ingiusto trattamento di sfavore riservato ai magistrati i quali, senza alcun personale demerito e senza alcun merito altrui, si vedono scavalcati nel ruolo da colleghi più giovani che conseguono

no la nomina a magistrato di Cassazione con la stessa procedura introdotta dalla legge 20 dicembre 1973, n. 831.

E c'è di più: il sistema instaurato con il quinto e sesto comma dell'articolo 21 fa sì che i magistrati di Corte d'appello che non parteciparono allo scrutinio per la nomina di magistrato di Cassazione pur avendone l'anzianità necessaria, si vedano scavalcati nel ruolo addirittura da quei loro colleghi che conseguirono la nomina di magistrati di Corte d'appello un anno o due anni dopo perchè non ritenuti promovibili al precedente scrutinio!

Tutto ciò dimostra — ci sembra — che il sesto comma dell'articolo 21 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, dando alla nomina di magistrato di Cassazione dei magistrati che, pur avendo l'anzianità necessaria, non parteciparono ad alcuno degli scrutini indetti ai sensi della legge 4 gennaio 1963, n. 1, una decorrenza, agli effetti giuridici, *posteriore*, rispetto a quella della nomina dei magistrati considerati nel quinto comma, viola il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, il quale postula che a situazioni obiettivamente uguali debba corrispondere un uguale trattamento.

La violazione del principio di eguaglianza sussiste anche sotto un diverso profilo e cioè per l'eguale trattamento riservato dal sesto comma dell'articolo 21 a situazioni oggettivamente diverse quali quelle dei magistrati che, pur avendo l'anzianità necessaria, non parteciparono ad alcun scrutinio e quella dei magistrati che riportarono in sede di scrutinio giudizio sfavorevole: ai sensi della legge 4 gennaio 1963, n. 1, infatti, il giudizio sfavorevole riportato in sede di scrutinio avrebbe potuto incidere negativamente sul diritto di partecipazione ad ulteriori scrutini (cfr. l'articolo 30) laddove invece la non partecipazione ad uno o più scrutini non valeva in alcun modo ad escludere o a limitare la partecipazione ad uno scrutinio successivo.

Con il presente disegno di legge si tende ad eliminare una palese ingiustizia.

È il caso di rilevare che la modifica richiesta non comporta alcun particolare aggravio per le finanze dello Stato poichè gli effetti economici della nomina a magistrato di Cassazione decorrono egualmente dalla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 831.

Anche per questa ragione i proponenti ne sollecitano il favorevole esame.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il comma sesto dell'articolo 21 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è così sostituito:

« I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pur avendo l'anzianità necessaria, sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati all'articolo 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina, agli effetti giuridici, con anzianità pari a quella della categoria più favorita dei magistrati di cui al precedente comma quinto e, agli effetti economici, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.

I magistrati che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dell'entrata in vigore della presente legge ».